



FONDO PENSIONE NEGOZIALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE ENERGIA

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 2

Istituito in Italia

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDENERGIA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 27/07/2022)

Fonte istitutiva: FONDENERGIA è stato istituito sulla base dell'accordo del 25/10/1996, tra Eni Spa e le rappresentanze sindacali FILCEA CGIL, FLERICA CISL e UILCER UIL, operanti a suo tempo nel settore Energia. Successivi accordi hanno consentito l'adesione del personale con CCNL CHIMICO ENI, Minerario-Metallurgico, con CCNL GAS ACQUA Proxigas-Assogas ed infine dei lavoratori con CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse).

Destinatari: I lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per i settori Energia e Petrolio, oppure dal CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse), nonché dal CCNL unico del settore Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas) e/o dagli accordi collettivi aziendali. Possono aderire anche i lavoratori di Società appartenenti a settori merceologici differenti da quelli sopraindicati che, a norma delle vigenti leggi, siano da considerarsi controllate da Aziende associate al Fondo ed i dipendenti del Fondo. In tali casi l'adesione è subordinata al preventivo accordo delle parti interessate. Infine, possono aderire i lavoratori dipendenti delle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) stipulanti i CCNL Energia e Petrolio e Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas). L'associazione delle aziende rientranti nei suddetti accordi è conseguente all'adesione dei lavoratori e non richiede alcun atto di volontà da parte delle stesse.

E' consentita l'adesione dei familiari fiscalmente degli iscritti a Fondenergia, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Contributo		Energia e Petrolio	Chimico-ENI Minerario-Metallurgico		Attività Minerarie Assorisorse		Gas e Acqua (Proxigas e Assogas)
A carico della azienda		2,725%(***) 2,775%(***)	2,36%	0,25%(*)	1,80%	0,20%(*)	1,55% (**)
A carico del lavoratore		2,00%	1,46%		1,20%		1%
Quota TFR	Lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993.	6,91% (100%)	2,49% (36%) Oppure 6,91% (100%)		3,45% (50%) Oppure 6,91% (100%)		6,91% (100%)
	Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993.		6,91% (100%)		6,91% (100%)		6,91% (100%)

Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell'accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.

(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione con il solo TFR e sospensione della contribuzione.

(**) Oltre:

- al contributo ex-Fondo Gas (c.d. "contributi contrattuali") nei casi previsti dalla L. 125/2015;
- al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato, differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell'iscritto:

decorrenza	Livello Contrattuale	Parametro	Quota Euro Aziendale mensile per i lavoratori con anzianità INPS ante 29/04/1993	Quota Euro Aziendale mensile per i lavoratori con anzianità INPS post 28/04/1993
1° luglio 2020	Q	200,74	6,01	8,25
	8	181,29	5,43	7,45
	7	167,50	5,02	6,89
	6	153,69	4,60	6,32
	5	139,96	4,19	5,75
	4	131,42	3,94	5,40
	3	122,95	3,68	5,05
	2	111,15	3,33	4,57
	1	100,00	3,00	4,11
	parametro medio	143,53	4,30	5,90

(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante 01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data di prima occupazione post 31/12/1995.

Accordi aziendali integrativi possono prevedere contribuzioni aggiuntive collegate, fra l'altro, ai premi di partecipazione. L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore, nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a FONDENERGIA, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della domanda di adesione da parte del Fondo. L'aderente può versare, a titolo di contributo volontario aggiuntivo, a suo carico, un ulteriore contributo. La misura della contribuzione scelta dall'aderente al momento dell'adesione può essere successivamente variata. I versamenti vengono effettuati con periodicità mensile. Viene data facoltà all'aderente di effettuare versamenti volontari una tantum, in cifra fissa, con un minimo di 100 euro. I versamenti sono trasformati in quote del comparto prescelto ed assegnati alla posizione individuale solo dopo la riconciliazione con le rispettive liste di contribuzione.

Per gli aderenti fiscalmente a carico, ogni singolo versamento deve essere di importo minimo non inferiore ad € 100, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDENERGIA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').